

II DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'  
della GIUNTA REGIONALE TOSCANA

La UNIONE REGIONALE TOSCANA TITOLARI di FARMACIA  
URTOFAR

La CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI ENTI LOCALI  
CISPEL TOSCANA

Visto l' articolo 8 del Decreto Legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni nella Legge 16 novembre 2001 n. 405, come successivamente modificato dall' art. 52 comma 65 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

Vista la Deliberazione G.R. Toscana n. 1263 del 18.11.2002;

Vista la Deliberazione G.R. Toscana n° 135/2002;

Premesso

che la legge 326/2003 ha definito come valore di riferimento per la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera il limite del 16% (rispettivamente del 13% per la territoriale e del 3% della ospedaliera) della spesa sanitaria complessiva ;

che la G.R., ai fini dell' equilibrio tra il livello qualitativo delle terapie e la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica, ritiene che l' utilizzo da parte delle Aziende USL della facoltà di acquisto dei farmaci alle condizioni previste dalla legge sia accompagnata dalla massima della capillarità per l' accesso dei cittadini al servizio, confermando i criteri della appropriatezza della prescrizione e della corretta amministrazione delle risorse disponibili;

che Urtofar e Cispel condividono la posizione della Giunta regionale

stabiliscono il seguente

Accordo quadro relativo all'estensione della distribuzione diretta dei medicinali di cui all'allegato 2 del DM 22.12.2000 ed alla Deliberazione G.R. 135/2002 alle farmacie convenzionate

L' accordo ha carattere sperimentale per la durata di un biennio, fino al 31 dicembre 2006.

Alla stessa data potrà essere risolto o prorogato o definitivamente sancito con successiva deliberazione della G.R.

Fatta salva l'attuale normativa nazionale, le disposizioni regionali ed aziendali in materia di erogazioni dei medicinali agli assistiti, i Direttori Generali delle aziende Usl della Toscana con le OO.SS. delle farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) – come previsto dall'art. 8 della legge 405/2001 – a partire dal 1/1/2005 provvedono alla stipula di specifici accordi operativi per l'erogazione al pubblico dei medicinali di cui all'allegato 2 del DM 22.12.2000 e della delibera. G.R. 135/2002.

Le parti si convocano al tavolo delle trattative aziendali entro il 31 gennaio 2005.

Entro il 28 febbraio 2005 dovrà essere sottoscritto, fra le parti, almeno un documento contenente gli intendimenti delle parti.

Gli accordi potranno trovare graduale applicazione nell' ambito di ciascuna Azienda USL, a partire dal primo giorno di ogni mese, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

Gli accordi di cui al punto precedente non devono prescindere dalle seguenti condizioni:

L'azienda USL deve provvedere ad acquistare e rendere disponibili i medicinali oggetto del presente accordo presso un punto capofila di distribuzione individuato dalle OO.SS. delle farmacie.

Trascorso un periodo massimo di trenta giorni dall'entrata in vigore degli accordi aziendali, le farmacie devono impegnarsi, per i medicinali prescritti su ricettario del SSN e dispensabili con oneri a carico del SSR, ad erogare esclusivamente i farmaci di cui in premessa resi disponibili dalla azienda USL.

Nel caso in cui la Azienda USL non sia in grado di fornire, nei tempi e nei modi concordati i medicinali oggetto del presente accordo, la farmacia è autorizzata a consegnare i farmaci prescritti secondo le modalità di cui al DPR 371/98;

Le aziende USL corrispondono alle farmacie un rimborso, per gli oneri della distribuzione sia intermedia che finale corrispondente a una quota pari al 10% IVA compresa calcolata sul prezzo al pubblico dei medicinali al netto dell'IVA.

Quando gli effetti economici del presente accordo, le misure messe in atto dalla regione e gli interventi dell'AIFA permetteranno la stabilizzazione della spesa entro i limiti di cui alla vigente normativa, la regione si impegna a ricondurre progressivamente i medicinali oggetto del presente accordo alla farmacia per l'erogazione secondo quanto previsto dal DPR 371/98 e a rivedere la quota da corrispondere alle farmacie nei termini di cui alla delibera regionale n° 1263 del 18/11/02.

Contestualmente alla attuazione degli accordi aziendali si provvederà, senza oneri aggiuntivi per le aziende sanitarie e per i cittadini, alla stipula di intese che garantiscano a livello aziendale:

- La consegna a domicilio del farmaco per gli assistiti temporaneamente impossibilitati a ritirare il farmaco presso la farmacia;

- La partecipazione delle farmacie alle campagne di informazione promosse dalla regione o dalle singole aziende sui medicinali generici siano essi erogabili con oneri a carico del SSN che a totale carico del cittadino;
- La partecipazione della farmacia ad iniziative promosse dalla azienda Usl tese a fornire al cittadino efficaci strumenti di informazione ed educazione sanitaria;
- La prenotazione di prestazioni sanitarie specialistiche e/o diagnostiche tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP).(Eventuali oneri derivanti dall'installazione di applicativi o strumenti necessari all'attivazione del servizio salvo diversi accordi aziendali sono a carico dell'azienda USL.)

Le aziende UU.SS.LL. e le OO.SS. delle farmacie dovranno altresì realizzare, previa condivisione delle quote massime da porre a carico dell'assistito, un progetto di sviluppo della autodiagnostica in farmacia .

Entro il 31/01/2005, la regione e le OO.SS. delle farmacie pubbliche e private si impegnano, a definire un accordo quadro teso a ricondurre alla farmacia aperta al pubblico l'erogazione sul territorio degli ausili medici, alimenti e quant'altro previsto dalla normativa vigente .

**L'Assessore del Diritto alla Salute: Enrico Rossi** \_\_\_\_\_

**Il Presidente URTOFAR : Fabio Franceschini** \_\_\_\_\_

**Il Presidente CISPEL: Fiorenzo Bartolini** \_\_\_\_\_

**Firenze, 27 gennaio '05**